



CAMUGNANO
CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
LIZZANO IN BELVEDERE
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 43

Data 27/09/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLE MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO DI CUI ALL' ART. 53 D.L. 73/2021 DELEGATE ALL'UNIONE

L'anno duemilaventuno, questo giorno ventisette del mese di settembre alle ore 14:00, si è riunita la Giunta.

All'appello risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Fabbri Maurizio	Presidente	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore		A
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Masinara Marco	Assessore		A
Nasci Alberto	Assessore	P	
Aldrovandi Marco	Assessore	P	
Rubini Franco	Assessore	P	
Cuppi Valentina	Assessore	P	
Pasquini Bruno	Assessore		A
Argentieri Giuseppe	Assessore	P	
Polmonari Sergio	Assessore	P	

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Maurizio Fabbri, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Richiamati:

- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020 nr. 658, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- la propria precedente deliberazione nr 10 del 02.04.2020 con la quale furono approvati gli indirizzi per l'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visti:

- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.»;
- in particolare l' Articolo 53 relativo alle “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” stabilisce l'istituzione di un fondo per consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

Dato atto che con propria precedente deliberazione nr. 67 del 21.12.2020 avente ad oggetto " EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. APPROVAZIONE INDIRIZZI" sono stati definiti gli indirizzi comuni per l'attivazione degli interventi emergenziali;

Rilevata la necessità di definire i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso alle nuove misure di solidarietà alimentare e di sostegno, di cui al richiamato art. 53, per i Comuni che intendano avvalersi delle strutture del SST dell'Istituzione Servizi Sociali per la relativa gestione;

Considerato pertanto di definire le seguenti linee di indirizzo per la gestione delle misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche, di cui all'art. 53 del dl 73/2021 c.d. "Sostegni bis":

- le risorse trasferite da ciascun Comune verranno destinate pro quota, secondo le indicazioni dei Comuni o in alternativa su valutazione del SST, ad alimentare rispettivamente il fondo delle misure di solidarietà alimentare e quello per l'erogazione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche;
- La ripartizione tra i due fondi potrà essere ridefinita su indicazione dei Comuni;
- **Fondo misure di Solidarietà alimentare:**

In relazione alle misure di solidarietà alimentare di definire come segue i **requisiti e condizioni per l'accesso** alle misure di solidarietà alimentare:

- Avviso pubblico unico;
- che i beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare sono persone e nuclei residenti nei Comuni aderenti all'Unione;
- Il nucleo familiare dovrà essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità con ISEE inferiore o pari a € 21.000,00;
- Il nucleo familiare non dovrà possedere complessivamente un patrimonio mobiliare limitatamente ai depositi bancari o postali (riferito alla somma dei risparmi di tutti i componenti del nucleo familiare), non superiore a € 10.000,00 alla data del 30.06.2021. Sono esclusi dal computo i libretti di risparmio intestati ai minori facenti parte del nucleo;
- che i beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare sono persone e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli individuati tra

quelli già in stato di bisogno dal Servizio Sociale Territoriale (SST) dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione,

- rimanendo fermo che è causa ostativa alla concessione del beneficio che l'istante o altri componenti il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato;
- le risorse verranno assegnate in ordine di graduatoria, attribuendo a ciascun nucleo un beneficio definito in misure unitarie da 25,00 € in relazione alla composizione numerica degli stessi, secondo gli indirizzi precedentemente formulati;

• **Fondo per l'erogazione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche**

- l'erogazione dei contributi per il pagamento delle utenze domestiche alle famiglie che versano in stato di bisogno avverrà a cura del SSP secondo i criteri ordinari di erogazione dei predetti, come previsti dal vigente Regolamento, nei limiti delle risorse comunali trasferite;
- non rientrano nell'ambito dei predetti contributi le quote di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche, per le quali i singoli Comuni provvederanno autonomamente;

• **Di prevedere infine, per le risorse afferenti entrambi i fondi sopra descritti, che:**

- i Comuni potranno utilizzare la graduatoria dell'Ente per l'erogazione diretta ed autonoma delle quote di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche;
- la predetta erogazione potrà precedere l'erogazione dei contributi di cui ai fondi gestiti dall'Istituzione;
- i Comuni potranno ridefinire con successive comunicazioni le quote trasferite all'Istituzione, in funzione dei bisogni espressi a livello territoriale;
- terminata la fase di prima erogazione, le risorse non utilizzate saranno oggetto di successive erogazioni, sulla base della valutazione di singole necessità da parte del SSP a livello territoriale integrato (superando quindi la suddivisione del budget comunale);
- l'elenco dei cittadini ammessi al beneficio saranno comunicati al SST al fine dell'aggiornamento delle banche dati territoriali anche rispetto ai nuclei in stato di bisogno già in carico allo stesso SST;

Ritenuto pertanto necessario, stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria, di procedere in merito per rendere celermente fruibili le misure di sostegno in premessa descritti;

Dato altresì atto che la presente proposta di deliberazione è corredata del previsto parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 t.u. enti locali;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa,

le condizioni e le modalità per l'accesso alle nuove misure di solidarietà alimentare e di sostegno, di cui al richiamato art. 53, per i Comuni che intendano avvalersi delle strutture del SST dell'Istituzione Servizi Sociali per la relativa gestione;

Considerato pertanto di definire le seguenti linee di indirizzo per la gestione delle misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche, di cui all'art. 53 del dl 73/2021 c.d. "Sostegni bis":

- le risorse trasferite da ciascun Comune verranno destinate pro quota, secondo le indicazioni dei Comuni o in alternativa su valutazione del SST, ad alimentare rispettivamente il fondo delle misure di solidarietà alimentare e quello per l'erogazione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche;
- La ripartizione tra i due fondi potrà essere ridefinita su indicazione dei Comuni;
- **Fondo misure di Solidarietà alimentare:**

In relazione alle misure di solidarietà alimentare di definire come segue i **requisiti e condizioni per l'accesso** alle misure di solidarietà alimentare:

- Avviso pubblico unico;
- che i beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare sono persone e nuclei residenti nei Comuni aderenti all'Unione;

- Il nucleo familiare dovrà essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità con ISEE inferiore o pari a € 21.000,00;
- Il nucleo familiare non dovrà possedere complessivamente un patrimonio mobiliare limitatamente ai depositi bancari o postali (riferito alla somma dei risparmi di tutti i componenti del nucleo familiare), non superiore a € 10.000,00 alla data del 30.06.2021. Sono esclusi dal computo i libretti di risparmio intestati ai minori facenti parte del nucleo;
- che i beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare sono persone e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli individuati tra quelli già in stato di bisogno dal Servizio Sociale Territoriale (SST) dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione,
- rimanendo fermo che è causa ostativa alla concessione del beneficio che l'istante o altri componenti il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato;
- che ai fini della formazione della graduatoria, sono individuati i seguenti criteri:

Sezione 1	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione della situazione di disagio socio economico, derivante da: <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dello stipendio tra la media della retribuzione netta percepita nel mese di Marzo-Settembre 2020 (come si evince dalle buste paga), rispetto a quella del mese di Gennaio 2020; - Riduzione del proprio fatturato, con riferimento al confronto fra fatturato di un trimestre successivo al 1° marzo 2020 e fatturato del medesimo trimestre 2019; - Perdita del lavoro che non deve essere attribuibile alla responsabilità del lavoratore; - Mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto dopo il 1° marzo 2020; - Licenziamento avvenuto dopo 1° marzo 2020 ad eccezione di quello per giusta causa; - Altra causa 		
	CRITERI	PUNTI	
Sezione 2	CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE	I punteggi di questa sezione sono cumulabili con quelli della Sezione 3 e Sezione 4	
		n. componenti del nucleo familiare uguale a 1	1
		n. componenti del nucleo familiare compreso tra 2 e 4	2
		n. componenti del nucleo familiare maggiore di 4	3
		Maggiorazione per Nucleo mono genitoriale: genitore con figlio/i a carico fiscale al 100% * *La condizione è riconosciuta esclusivamente nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - mancato riconoscimento del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente, verificato anche d'ufficio dagli estratti di nascita; - provvedimenti giurisdizionali di affido esclusivo del figlio/i a carico fiscale al solo genitore richiedente; - abbandono del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente, accertato in sede giurisdizionale o dal servizio sociale competente che provvede al nucleo richiedente, confermato dalle risultanze anagrafiche decesso dell'altro genitore	2
Sezione 3	PRESENZA NEL NUCLEO DI FIGLI MINORI	n. figli minori uguale a 1	1
		n. figli minori uguale a 2	2
		n. figli minori uguale a 3 o superiore	3
Sezione 4	Numero di persone con INVALIDITÀ superiore a 66% all'interno del nucleo	- Presenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti secondo la vigente normativa regionale in materia di tutela di	3

	familiare	anziani non autosufficienti, - Disabilità permanente e grave art. 3 comma 3 della L.n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni Handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;	
		- Persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92 successive modifiche ed integrazioni; - Presenza di persone con invalidità certificata superiore al 66% e fino al 89,99% ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;	2
		ULTERIORI COMPONENTI IN POSSESSO DELLA MEDESIMA CERTIFICAZIONE -	50% del punteggio spettante al primo componente
Sezione 5	SITUAZIONE ABITATIVA Immobile di residenza del nucleo familiare	Abitazione di proprietà senza mutuo o in comodato d'uso gratuito	0
		Abitazione in locazione pubblica (ERP)	0
		Abitazione di proprietà (con mutuo ancora in essere)	1
		Abitazione in locazione privata (con affitto)	2
Sezione 6	Valore ISEE nucleo familiare ordinario o corrente	€ 0 - € 5.000,00	4
		€ 5.001,00 - € 10.000,00	3
		€ 10.001,00 - € 21.000,00	2

- le risorse verranno assegnate in ordine di graduatoria, attribuendo a ciascun nucleo un beneficio definito in misure unitarie da 25,00 € in relazione alla composizione numerica degli stessi, per un massimo così definito:
 - a) nuclei familiari unipersonali Euro 75,00;
 - b) nuclei familiari di due persone Euro 125,00;
 - c) nuclei familiari di tre persone Euro 200,00;
 - d) nuclei familiari di quattro persone Euro 250,00;
 - e) nuclei familiari di cinque persone Euro 325,00;
 - f) nuclei familiari di sei persone e oltre Euro 400,00.

Di definire i seguenti indirizzi procedurali:

- i cittadini presenteranno l'istanza sotto forma di auto dichiarazione mediante modulo informatico di certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000 e s.m.i. su piattaforma online che rappresenterà l'unica modalità di presentazione della istanza;
- gli operatori di sportello sociale potranno fornire assistenza ai cittadini per il caricamento delle domande sulla piattaforma e possiederanno;
- le domande verranno esaminate sulla base della dichiarazioni sostitutive prodotte e ad ognuna verrà attribuito un punteggio sulla base dei criteri dettagliati nella tabella sottostante;
- gli sportelli sociali, in possesso di credenziali per il monitoraggio e l'estrazione delle istanze presentate, fatte le opportune verifiche ammetteranno al beneficio i cittadini aventi i requisiti sopra specificati, salvo confronto con l'SSP laddove ritenuto necessario;

- eventuali richieste in deroga rispetto alle condizioni e requisiti sopra indicati saranno trasmesse al SSP per le valutazioni conseguenti;
 - tutte le istanze ammesse verranno inserite nella graduatoria unica suddivisa per ciascun Comune, e verranno soddisfatte nei limiti della dotazione di ciascun Comune di residenza;
- **Fondo per l'erogazione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche**
 - l'erogazione dei contributi per il pagamento delle utenze domestiche alle famiglie che versano in stato di bisogno avverrà a cura del SSP secondo i criteri ordinari di erogazione dei predetti, come previsti dal vigente Regolamento, nei limiti delle risorse comunali trasferite;
 - non rientrano nell'ambito dei predetti contributi le quote di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche, per le quali i singoli Comuni provvederanno autonomamente;
 - **Di prevedere infine, per le risorse afferenti entrambi i fondi sopra descritti, che:**
 - i Comuni potranno utilizzare la graduatoria dell'Ente per l'erogazione diretta ed autonoma delle quote di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche;
 - la predetta erogazione potrà precedere l'erogazione dei contributi di cui ai fondi gestiti dall'Istituzione;
 - i Comuni potranno ridefinire con successive comunicazioni le quote trasferite all'Istituzione, in funzione dei bisogni espressi a livello territoriale;
 - terminata la fase di prima erogazione, le risorse non utilizzate saranno oggetto di successive erogazioni, sulla base della valutazione di singole necessità da parte del SSP a livello territoriale integrato (superando quindi la suddivisione del budget comunale);
 - l'elenco dei cittadini ammessi al beneficio saranno comunicati al SST al fine dell'aggiornamento delle banche dati territoriali anche rispetto ai nuclei in stato di bisogno già in carico allo stesso SST;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 43/2021**

**OGGETTO: DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLE
MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO DI CUI ALL' ART. 53
D.L. 73/2021 DELEGATE ALL'UNIONE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott Maurizio Fabbri

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.